



**Ente Nazionale per la protezione
e l'assistenza dei Sordi - ONLUS**

STATUTO

Lo Statuto è stato approvato dal XXII Congresso Nazionale ENS in data 30 ottobre 2004 ed iscritto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Roma nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 (comunicazione n. 17/1995/2005 dell'8 settembre 2005).

TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – RAPPRESENTANZA E TUTELA
FINI - PRINCIPI

Art. 1
Costituzione e sede

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi <<E.N.S.>>, costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola, è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordi italiani.

L'ENS:

- è Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698;
- ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125);
- è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

L'ENS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

L'ENS ha la sua Sede Centrale e legale in Roma, Via Gregorio VII, 120 – cap. 00165 e si presenta con le seguente denominazione: “ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE – ONLUS”, in forma abbreviata “E.N.S. – ONLUS”.

Art. 2
Rappresentanza e tutela

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi, anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge.

Art. 3
Fini

Scopo dell'ENS, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei sordi nella società, perseguendone l'unità.

L'ENS tutela, rappresenta, promuove e valorizza la dignità e l'autonomia della persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l'autodeterminazione, l'accessibilità e l'informazione, l'educazione, la formazione e l'integrazione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, la piena attuazione del diritto al lavoro dei sordi, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative, la lingua dei segni, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.

L'ENS abiura l'accanimento terapeutico ed ogni forma di discriminazione tendente a limitare e mortificare la libertà e la dignità della persona.

Art. 4 **Attività istituzionali**

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, l'ENS:

- a. promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e degli Enti locali territoriali per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi;
- b. promuove particolari interventi, anche assistenziali a favore dei sordi, anche pluriminorati e/o affetti da malattie genetiche, in collaborazione con gli Enti Locali e gli Organismi privati;
- c. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;
- d. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con i Servizi Sanitari nazionali e regionali;
- e. partecipa a mezzo di propri rappresentanti ai Consigli di amministrazione all'uopo costituiti secondo le leggi vigenti;
- f. promuove ed attua ogni iniziativa, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con le pubbliche amministrazioni e/o gli organismi competenti;
- g. promuove iniziative nel campo della ricerca tecnologica e della sperimentazione delle nuove tecnologie, favorendo in particolare l'utilizzo delle stesse per l'abbattimento delle barriere della comunicazione nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell'informatica, del digitale e quant'altro ad esso attinente;
- h. istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali non profit e/o comitati, per la gestione di specifiche attività e per l'erogazione di servizi;
- i. promuove ed organizza, attività didattiche domiciliari, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale;
- j. collabora con le Istituzioni e/o gli Organismi locali, regionali, statali, Organizzazioni non Governative, Organizzazioni Internazionali nel campo della prevenzione, (ri)abilitazione, istruzione, educazione scolastica, inserimento, formazione professionale, avviamento al lavoro, e ad ogni azione finalizzata alla piena integrazione sociale e all'autonomia della persona sorda;
- k. collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico flessibile attraverso il sistema del bilinguismo, della lingua dei segni e della lingua parlata;
- l. promuove e organizza: corsi di lingua dei segni; corsi per la formazione e/o l'aggiornamento di Operatori tecnici ed Assistenti alla comunicazione, di Interpreti della Lingua dei Segni in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti Locali; cura la tenuta del Registro Nazionale degli Operatori, Assistenti alla comunicazione ed Interpreti della Lingua dei Segni;
- m. collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità operative nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali; a tal fine promuove ed organizza anche tirocini lavorativi, stages ed esperienze formative presso strutture ed enti pubblici e privati;
- n. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;
- o. divulga opere, sussidi scientifici e culturali, produce notiziari, riviste, bollettini informativi anche mediante sistemi multimediali con l'impiego della comunicazione totale;
- p. collabora con le Associazioni Nazionali di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute a livello istituzionale;

- q. attua iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria;
- r. concorre all'assistenza dei propri soci nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa e finanziaria sia in sede giudiziale che extragiudiziale;
- s. esplica attività promozionale attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, nonché ogni altra iniziativa per i giovani, le donne, gli anziani e i cittadini sordi stranieri;
- t. attua iniziative di patronato in favore dei sordi.

E' fatto divieto all'ENS di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 **Principi ispiratori**

L'ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla <<Carta dei diritti dell'uomo>>, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla <<Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione>> del 2002, alla <<Conferenza di Salonicco>> del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l'attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.

Art. 6 **Principi generali**

L'ENS per il conseguimento dei propri fini opera con criteri di assoluta apartiticità ed aconfessionalità e non persegue fini di lucro.

Adotta il principio della sovranità dell'assemblea dei soci e si ispira ai principi della democrazia e del pluralismo.

Attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali.

Art. 7 **Dei rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali**

L'ENS, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali, anche a carattere federativo.

TITOLO II **DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI**

Art. 8 **Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l'ENS ha la proprietà a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo amministra i beni immobili e può deliberarne la loro assegnazione alle Sezioni Provinciali ed ai Consigli Regionali, tenendo conto dell'ubicazione degli immobili stessi e delle loro finalità e sentito comunque sempre il parere delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali ove sono ubicate le proprietà.

I poteri di amministrazione su tali beni da parte degli organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria; in tal caso i predetti organi ne assumono i relativi oneri tributari, di manutenzione ordinaria e custodia.

Per i beni mobili gli organi provinciali e regionali assumono gli oneri di manutenzione e custodia.

Art. 9 Entrate

Le entrate dell'ENS sono costituite da:

- 1) rendite delle attività patrimoniali;
- 2) quote e contributi sociali;
- 3) contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati;
- 4) donazioni, lasciti ed oblazioni;
- 5) proventi di iniziative di carattere economico;
- 6) ogni altra entrata.

Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati ad incremento del patrimonio sociale dell'ENS ovvero alla realizzazione di attività istituzionali aventi particolare interesse e finalità.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. A tale scopo dovrà essere redatto il bilancio o un rendiconto annuale.

TITOLO III DEI SOCI

Art. 10 Categorie

Il corpo sociale è composto dalle seguenti categorie di soci:

- a. soci effettivi;
- b. soci aggregati;
- c. sostenitori;
- d. onorari.

Sono soci effettivi i maggiori di età, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento della lingua parlata.

Sono soci aggregati:

- i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento della lingua parlata;
- coloro che sono colpiti da sordità profonda a qualsiasi età.

Sono soci sostenitori coloro che condividono le finalità e gli obiettivi dell'ENS e contribuiscono economicamente alle sue attività.

Sono soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi all'ENS e ai sordi.

Possono essere soci dell'ENS anche i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e i cittadini italiani sordi residenti all'estero.

Art. 11 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto e le norme del Regolamento Generale Interno dell'Ente.

Hanno il dovere di rispettare le norme statutarie, regolamentari e gli atti deliberativi e di indirizzo degli organi dell'ENS.

I soci effettivi e aggregati hanno il dovere di versare la quota associativa determinata dall'Assemblea Nazionale.

La morosità dà luogo alla sospensione automatica dei diritti associativi.

Art. 12 **Provvedimenti disciplinari**

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale Interno sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

La censura viene inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all'immagine dell'ENS, dei suoi organi o di altri soci o violazioni gravi delle norme statutarie e regolamentari.

La sospensione viene inflitta ai soci che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave gli atti sanzionati con la censura.

L'espulsione viene inflitta ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la sospensione.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

L'Organo competente a comminare le sanzioni disciplinari è il Collegio dei Probiviri su istanza:

- del Consiglio Provinciale per i soci;
- del Consiglio Regionale per i dirigenti provinciali;
- del Consiglio Direttivo per i dirigenti regionali e centrali, nonchè in tutti i casi in cui i soci e/o i dirigenti pongano in essere azioni che rechino grave danno all'ENS.

Art. 13 **Del voto e delle cariche elettive**

I soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci aggregati hanno diritto di elettorato attivo.

Non è eleggibile chi:

- non è in godimento dei diritti civili e politici;
- ha un rapporto di lavoro subordinato e/o a carattere continuativo con l'ENS;
- ricopre cariche dirigenziali in altre associazioni che attuano una politica contraria o concorrente all'ENS;
- sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno.

E' incompatibile il cumulo delle cariche elettive in seno all'ENS.

In caso di elezione a più cariche, l'eletto deve optare per una sola di esse.

Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri.

TITOLO IV **ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA**

Art. 14 **Organizzazione e struttura**

L'ENS è un'organizzazione nazionale unitaria e si articola in strutture Regionali e Provinciali.

Organi dell'ENS sono:

1. Organi centrali:
 - a. il Congresso;

- b. l'Assemblea Nazionale;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Presidente Nazionale;
 - e. il Collegio dei Probiviri;
 - f. il Collegio Centrale dei Sindaci.
2. Organi periferici:
- a. le Assemblee Regionali;
 - b. i Consigli Regionali;
 - c. i Presidenti Regionali;
 - d. le Assemblee Provinciali;
 - e. i Consigli Provinciali;
 - f. i Presidenti Provinciali;
 - g. i Collegi Regionali dei Sindaci.

TITOLO V DEL CONGRESSO

Art. 15 Composizione e competenze

Il Congresso è l'organo supremo dell'ENS e ne determina gli indirizzi.

Il Congresso è costituito dai:

- a) Delegati Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali in ragione di un rappresentante ogni quattrocento Soci o frazione superiore a duecento;
- b) Presidenti delle Sezioni Provinciali;
- c) Presidenti dei Consigli Regionali;
- d) Presidente Nazionale e Membri del Consiglio Direttivo.

Sono di sua competenza:

- 1) la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- 2) la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS;
- 3) le modifiche allo Statuto sociale;
- 4) l'elezione del Presidente Nazionale;
- 5) l'elezione del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto i componenti gli Organi sociali ENS elencati al 2° comma lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Oltre ai soci effettivi possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, anche i soci appartenenti alle altre categorie di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Partecipano al Congresso con voto consultivo i Membri del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri ed uno o più rappresentanti del Comitato Giovani Sordi Italiani.

Art. 16 Convocazione

Il Congresso è convocato dal Presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza dal Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati eletti nelle rispettive Assemblee.

La convocazione ordinaria è comunicata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima e quella straordinaria almeno trenta giorni prima.

L'ordine del giorno può essere integrato con comunicazione telegrafica da inviarsi, almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti i Delegati Provinciali, Presidenti Provinciali, Presidenti Regionali, membri del

Consiglio Direttivo, del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, e del Comitato Giovani Sordi Italiani.

La sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 **Organizzazione**

Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti, cinque Scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.

Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i Soci effettivi.

Il Presidente del Congresso costituisce:

1. la commissione di verifica dei poteri;
2. la commissione elettorale;
3. la commissione per le modifiche allo Statuto sociale;
4. la commissione per le mozioni, gli ordini del giorno.

Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

Art. 18 **Votazioni - deliberazioni - validità**

La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale.

A richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, la votazione può procedere per appello nominale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Congresso è validamente costituito, anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto sociale, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

TITOLO VI **DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

Art. 19 **Composizione**

L'Assemblea Nazionale è costituita:

- a. dal Presidente Nazionale;
- b. dai componenti il Consiglio Direttivo;
- c. dai Presidenti dei Consigli Regionali.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione della relazione sulle attività dell'ENS, del bilancio relativo all'esercizio precedente; entro il 30 novembre per l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 20 **Competenze**

L'Assemblea Nazionale:

- a. vigila sull'applicazione dei deliberati del Congresso;
- b. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Ente;

- c. approva il Regolamento Generale Interno dell'ENS;
- d. determina su proposta del Consiglio Direttivo le indennità degli organi centrali e periferici;
- e. determina l'importo delle quote di tesseramento;
- f. delibera sui reclami dei Consigli Provinciali contro il Consiglio Direttivo;
- g. delibera sulla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci;
- h. delibera sulla nomina del Collegio dei Probiviri;
- i. provvede alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale nei soli casi di sopravvenuta incapacità, o di vacanza comunque determinata;
- j. delibera l'eventuale sfiducia al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

Art. 21

Convocazione e validità delle riunioni

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Ente.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Nazionale devono essere inviati a mezzo raccomandata, almeno venti giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata con preavviso telegrafico di ventiquattro ore.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati da due terzi dei suoi componenti.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

A richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, la votazione può procedere per appello nominale.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere all'elezione di cariche, all'attribuzione di incarichi o che riguardino questioni personali in cui il voto è segreto.

TITOLO VII

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri compreso il Presidente dell'Ente eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I componenti il Consiglio Direttivo, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate in Congresso.

Art. 23

Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso;
- b. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
- c. propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto;

- d. presenta la relazione programmatica, il bilancio preventivo, la relazione morale e finanziaria ed il bilancio consuntivo dell'Ente all'Assemblea Nazionale per la sua approvazione;
 - e. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
 - f. nomina il Segretario Nazionale ed il Vice Presidente su proposta del Presidente;
 - g. propone all'Assemblea Nazionale la nomina del Collegio dei Probiviri;
 - h. propone all'Assemblea Nazionale la nomina del Collegio Centrale dei Sindaci;
 - i. propone il Regolamento Generale Interno, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all'Assemblea Nazionale per la sua approvazione;
 - j. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - k. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
 - l. delibera sulle deleghe proposte dal Presidente Nazionale su specifiche materie;
 - m. autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell'interesse dell'ENS e ratifica la sua costituzione nei giudizi intentati contro l'ENS;
 - n. autorizza i Presidenti Regionali e Provinciali a promuovere giudizi nell'interesse dell'ENS ed a resistere nei giudizi intentati contro l'ENS;
 - o. delibera l'assunzione del personale dipendente ed i rapporti di consulenza e collaborazione presso la Sede Centrale;
 - p. delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili dell'Ente, nonché l'accettazione di lasciti e donazioni, acquisito il parere della sede territorialmente competente;
 - q. nomina il Cassiere dell'Ente fra Istituti di credito di riconosciuta solidità e delibera la convenzione con l'Istituto di credito prescelto;
 - r. delibera la nomina dei soci onorari;
 - s. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli istituti e nelle agenzie di servizi alla persona;
 - t. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere interregionale, nazionale e internazionale;
 - u. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
 - v. esercita la vigilanza sui Consigli Regionali ed ha facoltà di vigilare sulla gestione dei Consigli Provinciali;
 - w. ratifica i Bilanci preventivi e consuntivi dei Consigli Regionali;
 - x. ratifica la nomina del Segretario Regionale;
 - y. autorizza le iniziative di carattere nazionale proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;
 - z. dispone visite ispettive presso i Consigli Regionali;
 - aa. nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
 - bb. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali.
- In caso di inerzia dei Consigli Regionali o nell'interesse dell'ENS può:
- nominare i Commissari di cui alle lettere aa) e bb) anche presso le Sezioni Provinciali;
 - disporre visite ispettive anche presso le Sezioni Provinciali.

Art. 24 Convocazione e validità

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale.

Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Generale Interno.

Il Consiglio non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che vengono presentati da un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese, ad eccezione di quelle in cui si tratta di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali in cui il voto è segreto.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini.

TITOLO VIII DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 25

Competenze e rappresentanza legale dell'ENS

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Nazionale Sordi.

Egli inoltre:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b. convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo;
- c. cura e coordina la gestione economica dell'ENS e l'attività istituzionale dell'ENS secondo gli indirizzi del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
- d. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
- e. propone al Consiglio Direttivo l'assegnazione di specifiche deleghe su determinate materie;
- f. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- g. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e del Segretario Nazionale;
- h. promuove giudizi nell'interesse dell'Ente previa deliberazione del Consiglio Direttivo e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile per la ratifica;

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale comunque determinata l'Assemblea Nazionale provvede alla sua sostituzione.

TITOLO IX DEL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 26

Nomina e competenze

Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Ente.

Il Segretario Nazionale:

- a) coadiuva il Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;
- b) partecipa alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo con voto consultivo e alle riunioni del Collegio Centrale dei Sindaci su richiesta del Collegio;
- c) cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b);
- d) firma in unione col Presidente ed il Ragioniere dell'Ente gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- e) è il superiore gerarchico del personale dipendente della Sede Centrale;

f) sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Centrale e ne coordina l'attività amministrativa.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento temporaneo o vacanza comunque determinata, viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

TITOLO X DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 Composizione e competenze

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche, che non rivestono cariche all'interno dell'Ente.

Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e insindacabili.

TITOLO XI DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

Art. 28 Composizione e competenze

Il Collegio Centrale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

Ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Ente e a tal fine ispeziona i libri e i documenti contabili, verifica la regolare tenuta delle scritture e provvede all'accertamento dello stato di cassa, redigendone almeno ogni tre mesi il verbale, limitatamente ai libri e documenti della Sede Centrale.

Verifica il rispetto delle norme statutarie.

Al termine di ogni esercizio presenta all'Assemblea Nazionale la relazione sul Bilancio consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.

I componenti del Collegio Centrale dei Sindaci possono assistere alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

TITOLO XII DEL SERVIZIO DI CASSA

Art. 29 Dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali è scelto dal Consiglio Direttivo fra Istituti di credito di notoria solidità.

Il servizio di cassa e di conto corrente è regolato da apposita convenzione.

Gli ordinativi di riscossione e di pagamento devono essere firmati congiuntamente da:

- a) Presidente, Segretario Nazionale e Capo ufficio ragioneria per la Sede Centrale;
- b) Presidente, Consigliere Anziano e Segretario Regionale per i Consigli Regionali;

- c) Presidente, Consigliere Anziano e Segretario Provinciale per le Sezioni Provinciali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, del Consigliere Anziano o del Segretario firma il Vice Presidente.

Ogni ordinativo deve contenere l'indicazione del titolo dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi, nonché la necessaria copertura in bilancio.

TITOLO XIII DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 30 Organizzazione

L'organizzazione dell'ENS su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Sono Organi regionali:

- a. l'Assemblea Regionale;
- b. il Consiglio Regionale;
- c. il Presidente Regionale;
- d. il Collegio Regionale dei Sindaci.

Art. 31 Entrate regionali

Le entrate regionali sono costituite:

- a) dalla quota sociale nella parte di competenza;
- b) dai contributi disposti dagli Organi centrali dell'ENS;
- c) dai contributi dell'ente Regione o di altri enti;
- d) da oblazioni e contributi di privati;
- e) da ogni altra entrata.

TITOLO XIV DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 32 Composizione e convocazione

L'Assemblea Regionale è costituita:

- a. dal Presidente Regionale;
- b. dai componenti il Consiglio Regionale;
- c. dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali.

L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno:

- entro il 31 marzo per l'approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- entro il 31 ottobre per l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno.

Art. 33 Competenze

L'Assemblea Regionale:

- a. determina gli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello regionale;

- b. elegge il Presidente e il Consiglio Regionale;
- c. approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- d. approva la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- e. delibera la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Regionale dei Sindaci;
- f. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;
- g. delibera la sfiducia al Consiglio Regionale su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

Il Presidente dell'Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare all'Assemblea Regionale senza diritto di voto.

I Soci effettivi e aggregati possono partecipare all'Assemblea in qualità di osservatori.

TITOLO XV DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 34 Composizione

Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri - compreso il Presidente - eletti dall'Assemblea Regionale secondo il seguente criterio:

- a) tre membri per le Regioni fino a cinque province;
- b) cinque membri per le Regioni che annoverano più di cinque province;

Nelle regioni Trentino Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d'Aosta, sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.

Il Consiglio Regionale rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I componenti di esso che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Esso assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS - Consiglio Regionale...".

Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione, o in luogo diverso previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Regionale abbia sede presso la Sezione Provinciale, partecipa con quest'ultima alle spese di gestione dei locali, secondo criteri di proporzionalità.

Art. 35 Competenze

Il Consiglio Regionale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio regionale.

Esso inoltre:

- a. gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa secondo le disposizioni di legge regionali nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;
- b. attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Regionale;
- c. promuove iniziative legislative in ambito regionale a favore dei sordi;

- d. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente;
- e. propone all'Assemblea Regionale la nomina del Collegio Regionale dei Sindaci;
- f. approva entro il 31 marzo la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- g. approva entro il 31 marzo i bilanci consuntivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre i bilanci preventivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio successivo;
- h. presenta all'Assemblea Regionale, per l'approvazione, la relazione programmatica ed il bilancio preventivo, la relazione morale e finanziaria ed il conto consuntivo;
- i. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
- j. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- k. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;
- l. esercita il controllo amministrativo contabile sulle Sezioni Provinciali;
- m. autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;
- n. istituisce su proposta delle Sezioni Provinciali le rappresentanze intercomunali e locali;
- o. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo;
- p. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni nonché in ordine all'assunzione del personale dipendente ed alla instaurazione dei rapporti di consulenza e/o collaborazione presso il Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'Ente;
- q. ratifica le delibere del Consiglio Provinciale relative alla conclusione di contratti e convenzioni, all'assunzione del personale dipendente ed all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione, con conseguente relativa responsabilità;
- r. nomina il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
- s. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Provinciali;
- t. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- u. dispone visite ispettive presso i Consigli Provinciali;
- v. ratifica la nomina del Segretario Provinciale.

Art. 36 Convocazione

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.

TITOLO XVI DEL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 37 Competenze

Il Presidente Regionale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale.

Egli inoltre:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

- b) convoca e presiede l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;
 - c) cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;
 - d) propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente;
 - e) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale;
 - f) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
 - g) promuove giudizi nell'interesse dell'Ente e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo;
 - h) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
 - i) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio Regionale.
- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale comunque determinata l'Assemblea Regionale provvede alla sua sostituzione.

TITOLO XVII DEL SEGRETARIO REGIONALE

Art. 38 Competenze

Il Segretario Regionale:

- a. coadiuva il Presidente Regionale nel perseguimento delle finalità associative;
- b. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale con voto consultivo;
- c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui al punto b);
- d. firma in unione col Presidente e il Consigliere Anziano gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- e. sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio Regionale e ne coordina l'attività amministrativa;
- f. è il superiore gerarchico del personale dipendente del Consiglio Regionale.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanei, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale.

TITOLO XVIII DEL COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI

Art. 39 Composizione e competenze

Il Collegio Regionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

I componenti del Collegio Centrale dei Sindaci possono assistere alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.

I Collegi Regionali dei Sindaci:

- a) verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali;
- b) verificano almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
- c) redigono la relazione sul Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- d) verificano il rispetto delle norme statutarie.

Il Collegio Regionale dei Sindaci può svolgere le proprie funzioni di controllo anche in sede provinciale.

TITOLO XIX DEGLI ORGANI PROVINCIALI

Art. 40 Organizzazione

L'organizzazione dell'ENS su base provinciale corrisponde al territorio delle Province.

Sono Organi provinciali:

- a. l'Assemblea Provinciale;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. il Presidente Provinciale.

La Sezione Provinciale assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS - Sezione Provinciale di...".

La Sezione Provinciale ha sede nella città capoluogo di Provincia.

Art. 41 Entrate provinciali

Le entrate provinciali sono costituite:

- a) dalla quota sociale nella parte di competenza;
- b) dai contributi disposti dagli Organi centrali e regionali dell'ENS;
- c) da oblazioni e contributi pubblici e privati;
- d) da ogni altra entrata.

TITOLO XX DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 42 Composizione e convocazione

L'Assemblea Provinciale è costituita dai soci effettivi e aggregati iscritti nella circoscrizione della Sezione.

Essa è convocata dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei Soci effettivi.

Art. 43 Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea Provinciale:

- a) la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Provinciale;
- b) la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello provinciale;
- c) l'elezione del Presidente Provinciale;
- d) l'elezione del Consiglio Provinciale;
- e) la sfiducia al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi con voto della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto presenti in Assemblea.

Il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

TITOLO XXI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 44 Composizione

Il Consiglio Provinciale è composto da tre, cinque o sette membri compreso il Presidente eletti dall'Assemblea Provinciale secondo il seguente criterio:

- a) tre membri per le Province fino a duecento soci effettivi;
- b) cinque membri per le Province fino a seicento soci effettivi;
- c) sette membri per le Province con più di seicento soci effettivi.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.

Il Consiglio Provinciale rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Art. 45 Competenze

Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio provinciale.

Esso inoltre:

- a. attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo, del Consiglio Regionale e dell'Assemblea Provinciale;
- b. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente;
- c. propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
- d. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle Rappresentanze Intercomunali e locali;
- e. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Regionale;
- f. approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro l'ultimo giorno di febbraio, la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 settembre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- g. presenta all'Assemblea Provinciale per l'approvazione la relazione morale e finanziaria quadriennale;
- h. delibera la conclusione di contratti e convenzioni, l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione presso la Sezione Provinciale da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'ENS;
- i. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo sottopongono al suo esame;
- j. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- k. dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali.

Art. 46 Convocazione

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria nei seguenti casi:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri;
- quando ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Regionale.

Art. 47

Il Delegato Provinciale

I Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti, esplicano le funzioni di Delegati al Congresso, in ragione di un rappresentante ogni quattrocento Soci o frazione superiore a duecento.

TITOLO XXII

DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 48

Rappresentanza e competenze

Il Presidente Provinciale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale.

Egli inoltre:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b) convoca e presiede il Consiglio Provinciale;
- c) cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
- d) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente;
- e) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Segretario Provinciale;
- f) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale;
- g) promuove giudizi nell'interesse dell'Ente e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo;
- h) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- i) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata l'Assemblea Provinciale provvede alla sua sostituzione.

TITOLO XXIII

DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

Art. 49

Del Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale:

- a. coadiuva il Presidente Provinciale nel perseguimento delle finalità associative.
- b. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Provinciale con voto consultivo;
- c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui al punto b);
- d. firma in unione col Presidente e il Consigliere anziano gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- e. sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio Provinciale e ne coordina l'attività amministrativa;
- f. è il superiore gerarchico del personale dipendente del Consiglio Provinciale;

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanei, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Provinciale.

TITOLO XXIV DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Art. 50 Controllo interno di gestione

E' istituita presso ogni Sezione Provinciale la funzione di controllo interno di gestione operante a norma di Regolamento Generale Interno.

TITOLO XXV DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI E LOCALI

Art. 51 Competenze

Le Rappresentanze intercomunali e locali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell'ambito del territorio in cui sono istituite.

La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.

TITOLO XXVI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA

Art. 52 Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.

Art. 53 Il Commissario ad acta

Il Commissario ad acta nominato dagli organi competenti, ha il compito di determinare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia omesso di deliberare.

TITOLO XXVII SCIoglIMENTO

Art. 54 Scioglimento dell'ENS Procedure e devoluzione patrimonio

Per l'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata la seguente procedura:

1. l'iniziativa può essere presa o dall'Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l'approvazione dei 4/5 dei componenti o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dalle rispettive Assemblee Provinciali dei soci di cui all'art. 40 del presente Statuto;

2. il Consiglio Direttivo constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;
3. il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza di due terzi dei Delegati, dei Presidenti Provinciali, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale;
4. la decisione dell'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta;
5. il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti o emanande.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'ENS sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità dell'ENS, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'ENS è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

- a. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che per qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

TITOLO XXVIII NORMA TRANSITORIA

Art. 55 Norma transitoria

Le norme innovative del presente Statuto saranno applicate nel momento in cui le situazioni ivi previste si verificheranno.